

 	<p align="center"><b>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALADINA - MOZZO</b></p> <p align="center">- PROVINCIA DI BERGAMO -</p> <p align="center"><i>Sede Paladina: Piazza Vittorio Veneto, 1 – Paladina (BG)</i>  <i>Sede Mozzo: Piazza Costituzione, 5 – Mozzo (BG)</i></p> <p align="center">Tel: 035/6313009 (Sede Paladina) – 035/4556662 (Sede Mozzo)  E-mail: polizialocale@comune.paladina.bg.it  PEC: polizialocale_intercomunale.comune.paladina@pec.regione.lombardia.it</p>	 C.T. MOZZO
---	---	---

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 1**  
Mozzo, 03-01-2025

**ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: PROROGA ORDINANZA N. 77/2024 - ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE AREA PARCHEGGIO DI VIA SANTO STEFANO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista** l'ordinanza n. 77/2024;

**Vista** la nota pervenuta in data 30.12.2024 prot. 16804 con la quale l'ingegnere Maria Celeste Dossi in qualità di direttore dei lavori, chiede la proroga dell'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in tre stalli di sosta dell'area parcheggio posta in via Santo Stefano civico numero 18 con chiusura di un tratto di marciapiede, al fine di stazionare con mezzi da lavoro per eseguire attività di scarico materiale edile;

**Ritenuta** pertanto la necessità e l'opportunità, al fine della migliore disciplina della circolazione stradale, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dover regolamentare la circolazione stradale in occasione dei suddetti lavori, il cui svolgimento è previsto fino al giorno 31.03.2025, nell'arco temporale 0-24;

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la pratica di occupazione del suolo pubblico n. 35A.2024;

**Vista** la Cila numero 213/2024;

**ORDINA**

**la proroga dell'ordinanza n. 77/2024 per l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in tre stalli di sosta nell'area parcheggio posta in via Santo Stefano civico numero 18 con chiusura di un tratto di marciapiede, fino al giorno 31.03.2025 nell'arco temporale 0-24, e comunque fino al termine dei lavori.**

**La ditta esecutrice dovrà mantenere la segnaletica stradale temporanea** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che, per quanto riguarda il segnale stradale da utilizzarsi deve intendersi la Figura 74 con pannello integrativo figura 6/m e dovrà prevedere la presenza di un moviere.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- **stazione Carabinieri di Curno (BG);**
- **affissione di copia della stessa all'albo Pretorio;**
- **richiedente ing. Maria Celeste Dossi.**

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Genny Morabito – responsabile del Servizio Intercomunale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio  
Commissario Capo di Polizia Locale  
Morabito Genny

(\*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005